



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 214/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA MEDIA (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMUNITARIO “TELEMIA EXTRA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. N), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E NELL’ART. 1, LETT. F), PUNTO 1, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 03/2019 - PROC.46/19/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione, del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 03



ANNO 2019/N° PROC.02/19/RIP del 24 aprile 2019, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla Società Cooperativa Media, con sede in Roccella Ionica (RC), via Roma n. 5, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "Telemia Extra", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 1, lett. f), punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per aver superato, nelle date e orari di seguito indicati, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 28 gennaio 2019, fascia oraria 02:00-03:00, percentuale 7,4%
- 28 gennaio 2019, fascia oraria 20:00-21:00, percentuale 6,8%
- 29 gennaio 2019, fascia oraria 00:00-00:01, percentuale 7,3%
- 29 gennaio 2019, fascia oraria 01:00-02:00, percentuale 7,3%
- 29 gennaio 2019, fascia oraria 20:00-21:00, percentuale 9,3%
- 29 gennaio 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 5,5%
- 31 gennaio 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 30,5%
- 1° febbraio 2019, fascia oraria 02:00-03:00, percentuale 7,2%
- 1° febbraio 2019, fascia oraria 03:00-04:00, percentuale 5,03%
- 1° febbraio 2019, fascia oraria 04:00-05:00, percentuale 9,2%
- 2 febbraio 2019, fascia oraria 00:00-01:00, percentuale 7,2%
- 2 febbraio 2019, fascia oraria 01:00-02:00, percentuale 7,3%
- 2 febbraio 2019, fascia oraria 02:00-03:00, percentuale 7,0%
- 2 febbraio 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 6,4%
- 2 febbraio 2019, fascia oraria 22:00-23:00, percentuale 6,3%.

2. Deduzioni della società

La Società Cooperativa Media - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 03 ANNO 2019/N° PROC.02/19/RIP del 24 aprile 2019 risulta notificato in pari data - ha esercitato il diritto di accesso alle registrazioni dei programmi recanti la pubblicità oggetto di contestazione in data 14 maggio 2019 e, con nota prot. n. 15621 del 23 maggio 2019, ha prodotto una memoria difensiva rappresentando quanto segue:

- il superamento dei previsti limiti di affollamento pubblicitario è accaduto indipendentemente dalla volontà dell'emittente a causa di un errore tecnico provocato da un malfunzionamento del sistema che gestisce la messa in onda della programmazione;
- il problema è stato risolto in tempi celeri già in data 4 febbraio 2019 attraverso una riparazione dei tecnici informatici dei quali viene documentato l'intervento;



- molte delle violazioni contestate sono state riscontrate in orario compreso tra le ore 00:00 e le ore 04:00 e pertanto in fasce orarie in cui la pubblicità non ha valore commerciale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria, con nota prot. n. 17884 del 14 giugno 2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, alla luce della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della Società Cooperativa Media la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 1, *lett. f)*, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per aver superato, nelle date e orari individuati dal CO.RE.COM. Calabria con atto CONTESTAZIONE N. 03 ANNO 2019/N° PROC.02/19/RIP del 24 aprile 2019, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Infatti, la circostanza per la quale il superamento di detti limiti sarebbe stato determinato da un errore tecnico provocato da un malfunzionamento del sistema che gestisce la messa in onda della programmazione e pertanto da cause indipendenti dalla volontà dell'editore, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte dei fornitori di servizi media a carattere comunitario operanti in ambito locale non possa eccedere il 5 per cento per ogni ora di diffusione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Pur prendendo atto della circostanza evidenziata dall'emittente per la quale la condotta illecita è stata per lo più posta in essere in fasce orarie in cui la pubblicità non ha valore commerciale e non può pertanto aver comportato indebiti vantaggi economici per la società, si ritiene che il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "Telemia Extra" vada valutato di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di

programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sebbene la società Cooperativa Media abbia dichiarato di aver risolto in tempi celeri il guasto occorso al sistema che gestisce la messa in onda della programmazione al fine di evitare che possano nuovamente verificarsi episodi analoghi a quelli che hanno dato luogo alla contestazione, tuttavia la stessa non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La Società Cooperativa Media, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale a carattere comunitario, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2017 (fonte: Infocamere), una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e nell'art. 1, *lett. f*), punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate sottoposte a monitoraggio (28, 29, 31 gennaio 2019 e 1, 2 febbraio 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società Cooperativa Media, con sede in Roccella Ionica (RC), via Roma n. 5, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere



comunitario “*Telemia Extra*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell’art. 1, *lett. f*), punto 1, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 214/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 214/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone